

**DELIBERAZIONE 6 DICEMBRE 2022**  
**651/2022/R/COM**

**DISCIPLINA SEMPLIFICATA PER IL RICONOSCIMENTO E LA LIQUIDAZIONE DEL BONUS SOCIALE IDRICO PER GLI ANNI DI COMPETENZA 2021 E 2022 E MODIFICHE ALL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 554/2022/R/COM**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1230<sup>a</sup> riunione del 6 dicembre 2022

**VISTI:**

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016 (GDPR);
- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un “Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque”;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'articolo 1, comma 375;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” (di seguito: legge 221/15), e in particolare l'articolo 60;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: decreto-legge 185/08), in particolare l'articolo 3, commi 9 e 9-bis;
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, che istituiva l'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche definendone i relativi poteri tariffari e di qualità del servizio, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che ha soppresso l'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche e ha trasferito le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134;
- il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (di seguito: decreto-legge 124/19);

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante “Individuazione delle funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 19 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016, recante “Tariffa sociale del servizio idrico integrato”;
- il decreto interministeriale del 28 dicembre 2007;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 29 dicembre 2016;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR, e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato corrispettivi servizi idrici – TICSI” (di seguito: TICSI);
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR, e il relativo Allegato A, recante “Approvazione del testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati” (di seguito: TIBSI);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com, recante “Modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico” (di seguito: deliberazione 63/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 27 maggio 2021, 223/2021/R/com, recante “Modalità di trasmissione dall’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale al Sistema Informativo Integrato gestito da Acquirente Unico S.p.A., dei dati necessari al processo di riconoscimento automatico dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico” (di seguito: deliberazione 223/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2021, 257/2021/R/com, recante “Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell’Autorità 63/2021/R/com in tema di modalità di corresponsione di eventuali ratei pregressi dei bonus sociali 2021, gestione dei bonus sociali per punti di prelievo su reti di distribuzione non interconnesse, informative ai clienti finali e bonus sociale per disagio fisico”;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 366/2021/R/com, recante “Disposizioni in materia di riconoscimento automatico del bonus sociale idrico del bonus sociale gas ai clienti domestici indiretti e del bonus sociale elettrico per disagio economico ai clienti finali di energia elettrica collegati a reti di distribuzione non interconnesse con il sistema elettrico nazionale” (di seguito: deliberazione 366/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR, recante “Criteri

per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;

- la deliberazione dell’Autorità 15 marzo 2022, 106/2022/R/com recante “Disciplina semplificata per il riconoscimento e la liquidazione del bonus sociale idrico per l’annualità 2021 e modifiche alla deliberazione dell’Autorità 63/2021/R/com in tema di comunicazioni di esito del procedimento” (di seguito: deliberazione 106/2022/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 26 aprile 2022, 188/2022/R/com, recante “Deliberazione disposizioni preliminari ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 in materia di innalzamento della soglia ISEE di accesso ai bonus sociali elettrico e gas” (di seguito: deliberazione 188/2022/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 8 novembre 2022, 554/2022/R/com recante “Disciplina semplificata per il riconoscimento e la liquidazione del bonus sociale elettrico relativo alle annualità 2021 e 2022 a forniture servite da reti di distribuzione non interconnesse”;
- il parere del Garante per la protezione dei dati personali del 17 dicembre 2020, n. 279.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il decreto-legge 124/19 ha innovato la disciplina dei bonus sociali nazionali regolati dall’Autorità prevedendo, tra l’altro, all’articolo 57-*bis*, comma 5, che a decorrere dal 1 gennaio 2021 i bonus per la fornitura dell’energia elettrica e del gas naturale di cui all’articolo 1, comma 375, della legge 266/05 e all’articolo 3, commi 9 e 9-*bis*, del decreto-legge 185/08 e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato di cui all’articolo 60, comma 1, della legge 221/15 siano riconosciuti automaticamente agli aventi diritto;
- in attuazione di quanto previsto dall’articolo 57-*bis*, comma 5, del decreto-legge 124/19, l’Autorità ha, tra l’altro:
  - definito, con la deliberazione 223/2021/R/com, le modalità di trasmissione dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) al Sistema Informativo Integrato (nel seguito: SII), gestito da Acquirente Unico, dei dati necessari al processo di riconoscimento automatico dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico;
  - approvato, con la deliberazione 63/2021/R/com, le modalità applicative del regime di riconoscimento automatico dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico, ivi inclusi i relativi flussi informativi tra i soggetti interessati;
  - precisato, con la deliberazione 366/2021/R/com, l’assetto delle responsabilità del trattamento dei dati personali funzionali, tra l’altro, al riconoscimento del bonus sociale idrico, nonché del bonus sociale elettrico ai clienti finali serviti da reti di distribuzione non interconnesse con il sistema elettrico nazionale.

**CONSIDERATO CHE:**

- nella fase di prima attuazione del meccanismo di riconoscimento automatico dei bonus sociali per disagio economico (agevolazioni relative all'anno 2021), le tempistiche di avvio sono risultate differenziate per i diversi bonus, in ragione della diversità e del diverso grado di complessità dei processi previsti per il riconoscimento dell'agevolazione;
- nello specifico, ai sensi del quadro normativo di riferimento in materia di *privacy* e considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento dei dati personali si è ritenuto utile modulare gli adempimenti *privacy* preliminari con un approccio differenziato in relazione al prevedibile rischio associato ai trattamenti effettuati da ciascun Gestore Idrico, nominato Responsabile del trattamento;
- i flussi informativi previsti dalla deliberazione 63/2021/R/com sono avviati solo una volta completati gli adempimenti di cui al punto precedente;
- pertanto, al fine di consentire di concludere in tempi ragionevolmente contenuti i procedimenti di riconoscimento automatico del bonus 2021 a forniture idriche, con deliberazione 106/2022/R/com è stata approvata una disciplina semplificata da applicare con riferimento a tali procedure;
- nello specifico, con la menzionata deliberazione 106/2022/R/com, l'Autorità ha disposto il riconoscimento del bonus sociale idrico di competenza dell'anno 2021 a tutti i nuclei familiari risultati beneficiari di bonus sociale elettrico per disagio economico nel medesimo anno, prevedendo, tra l'altro:
  - che la corresponsione dell'agevolazione, secondo la procedura semplificata, avvenga entro e non oltre il primo giorno del quarto mese successivo a quello in cui il Gestore Idrico territorialmente competente riceve dal Gestore del SII i flussi contenenti le informazioni funzionali all'individuazione delle forniture agevolabili;
  - la facoltà per il Gestore Idrico - nel caso in cui il medesimo Gestore non disponga di tutte le informazioni e dei dati necessari all'individuazione della numerosità della famiglia anagrafica ovvero le attività necessarie all'individuazione della fornitura idrica non consentano di rispettare il termine previsto per la liquidazione del bonus agli aventi diritto - di procedere alla quantificazione dell'agevolazione sulla base della numerosità cosiddetta *standard* del nucleo agevolabile (ossia considerando un'utenza domestica residente tipo di tre componenti);
  - la possibilità per il medesimo Gestore, al fine di evitare la sovrapposizione in bolletta con ratei di bonus sociale relativi al 2022, di erogare il bonus a favore delle utenze dirette anche mediante contributo *una tantum*.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con deliberazione 665/2017/R/idr, l'Autorità ha approvato il TICSII, individuando i criteri per la definizione dell'articolazione tariffaria, che gli Enti di governo dell'ambito, o gli altri soggetti competenti, sono chiamati a seguire per il riordino

della struttura dei corrispettivi da applicare agli utenti finali del servizio idrico integrato; in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 3 del medesimo TICSII prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2022 la quota variabile del servizio di acquedotto sia determinata secondo un criterio *pro capite* basato sulla effettiva numerosità dei componenti di ciascuna utenza domestica residente;

- le tempistiche di applicazione della deliberazione 106/2022/R/com sono risultate differenziate tra i Gestori del servizio idrico integrato; in particolare, i Gestori Idrici per i quali sono stati completati, nel corso del 2022, gli adempimenti preliminari previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile, hanno ricevuto dal Gestore del SII i flussi informativi funzionali al riconoscimento del bonus sociale idrico di competenza dell'anno 2021; tali Gestori hanno successivamente ricevuto dal Gestore del SII i flussi informativi funzionali al riconoscimento del bonus sociale idrico relativo all'anno 2022 secondo le modalità ordinarie di cui alla deliberazione 63/2021/R/com;
- diversamente, i Gestori Idrici per i quali non sono ancora stati completati i richiamati adempimenti preliminari, necessari a garantire la tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, non hanno conseguentemente avuto ancora accesso ai flussi informativi necessari al riconoscimento del bonus sociale idrico 2021 e 2022 agli aventi diritto.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- con la deliberazione 554/2022/R/com l'Autorità ha definito una disciplina semplificata orientata a consentire il riconoscimento del bonus elettrico 2021 e 2022 ai clienti aventi diritto serviti da reti di distribuzione non interconnesse.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- in conseguenza delle tempistiche di applicazione della deliberazione 106/2022/R/com, risultate differenziate tra i diversi Gestori e, conseguentemente, dei ritardi registrati nel corso del corrente anno in relazione al processo di riconoscimento automatico del bonus sociale idrico 2022, prevedere l'introduzione di una disciplina semplificata anche per il riconoscimento del bonus sociale idrico di competenza dell'anno 2022, al fine di rendere meno oneroso e più spedito il processo di riconoscimento dell'agevolazione idrica a beneficio degli aventi diritto;
- prevedere che, in un'ottica di ulteriore semplificazione, la disciplina semplificata per il riconoscimento e la liquidazione del bonus sociale idrico 2022 di cui al precedente alinea si applichi, con riferimento alla gestione delle pratiche di bonus 2021 e 2022, a tutti i Gestori del servizio idrico integrato per i quali, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, l'Autorità, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali applicabile, non ha ancora dato indicazione al Gestore del SII ai fini della trasmissione dei previsti flussi informativi funzionali al riconoscimento delle agevolazioni 2021 e 2022;

- prevedere, nello specifico, che, ai fini dell'applicazione della predetta disciplina semplificata:
  - il bonus sociale idrico di competenza delle annualità 2021 e 2022 sia riconosciuto a tutti i nuclei familiari risultati beneficiari di bonus sociale elettrico nel medesimo anno, ad eccezione (con riferimento all'anno 2022) dei nuclei beneficiari di bonus sociale elettrico appartenenti alla classe di agevolazione d) di cui all'articolo 2 della deliberazione 188/2022/R/com, considerando in tal modo come automaticamente verificato, da parte del Gestore del SII, il cosiddetto "vincolo di unicità" del bonus;
  - il Gestore del SII trasmetta ai singoli Gestori territorialmente competenti, individuati con le modalità previste dalla deliberazione 63/2021/R/com, un'unica comunicazione per anno di competenza, contenente le informazioni necessarie relative a tutti i nuclei familiari ISEE agevolabili, per l'anno di competenza 2021 e per l'anno di competenza 2022;
  - la trasmissione delle sopracitate comunicazioni da parte del Gestore del SII debba avvenire, a partire dal mese di gennaio 2023, con cadenza almeno mensile, al fine di consentire ai Gestori Idrici di corrispondere il bonus sociale idrico 2021 e 2022 nel rispetto delle tempistiche previste nel presente provvedimento;
  - in relazione alla quantificazione del bonus sociale idrico per l'anno di competenza 2021 e 2022, siano confermate le previsioni recate dall'articolo 15 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, disponendo, nello specifico, che:
    - ✓ con riferimento alle utenze dirette, l'agevolazione sia calcolata in funzione della numerosità effettiva del nucleo familiare, sulla base delle disposizioni recate dal TICSÌ in materia di articolazione tariffaria pro capite;
    - ✓ esclusivamente nei casi in cui le attività necessarie all'individuazione della famiglia anagrafica non consentano al Gestore Idrico di procedere alla corresponsione dell'agevolazione nel rispetto dei termini previsti dal presente provvedimento, il bonus sociale idrico possa essere riconosciuto tenuto conto della numerosità cosiddetta standard del nucleo agevolabile (ossia considerando un'utenza domestica residente tipo di tre componenti), fatto salvo l'obbligo per il medesimo gestore di conguagliare l'importo già corrisposto a titolo di bonus, ricalcolato in funzione del numero effettivo dei componenti la famiglia anagrafica entro e non oltre 3 mesi dalla data della prima erogazione;
    - ✓ con riferimento alle utenze indirette, l'agevolazione sia calcolata in funzione della numerosità cosiddetta standard del nucleo agevolabile, fatto salvo l'obbligo per il medesimo Gestore di accettare l'autodichiarazione di cui al comma 3.6 del TICSÌ trasmessa dal singolo utente indiretto interessato, da cui risulti il numero effettivo dei componenti il nucleo agevolabile, provvedendo nel caso, ad effettuare il

- relativo conguaglio entro e non oltre 3 mesi dalla data della prima erogazione;
- la corresponsione del bonus sociale idrico 2021 e 2022, secondo la procedura semplificata di cui al presente provvedimento, debba avvenire entro e non oltre il primo giorno del quarto mese successivo a quello in cui il Gestore Idrico riceve le informazioni a ciò funzionali dal Gestore del SII;
  - il Gestore provveda all'erogazione del bonus sociale idrico:
    - ✓ a favore delle utenze dirette nella prima fattura utile, oppure frazionando l'importo maturato in quote omogenee in più documenti di fatturazione, o ancora, al fine di evitare la sovrapposizione in bolletta con ratei di bonus afferenti ad annualità differenti, mediante il riconoscimento di un contributo *una tantum*, pur sempre nel rispetto della disciplina più sopra richiamata in materia di quantificazione dell'agevolazione idrica sulla base di quanto previsto dal TICSII;
    - ✓ a favore delle utenze indirette mediante contributo *una tantum* e comunque nel rispetto delle modalità già previste dalla deliberazione 63/2021/R/com;
  - in un'ottica di semplificazione, restino ferme le modalità di applicazione della componente perequativa UI3 già adottate dai gestori dell'acquedotto nell'ambito dell'attività di fatturazione alle utenze del servizio idrico integrato per l'anno 2021 e 2022;
  - confermare la necessità di garantire un'adeguata informazione ai singoli nuclei familiari agevolabili, mediante avviso in fattura o tramite apposita comunicazione extra bolletta, mutuando laddove applicabili le previsioni di cui alla deliberazione 106/2022/R/com;
  - prevedere in capo ai Gestori idrici obblighi di rendicontazione delle informazioni concernenti la corresponsione del bonus sociale idrico per l'anno 2021 e 2022, in analogia a quanto disposto in materia dalle deliberazioni 63/2021/R/com e 106/2022/R/com;
  - disporre, infine, che i Gestori Idrici siano tenuti all'applicazione della disciplina ordinaria disposta con deliberazione 63/2021/R/com a partire dalle DSU di competenza dell'anno 2023.

**RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:**

- modificare l'Allegato A alla deliberazione 554/2022/R/com, al fine di rendere compatibile l'applicazione della disciplina semplificata per il riconoscimento del bonus elettrico 2021 e 2022 ai clienti aventi diritto serviti da reti di distribuzione non interconnesse con i flussi informativi già predisposti per l'applicazione della disciplina ordinaria, di cui all'Allegato E alla deliberazione 63/2021/R/com

## **DELIBERA**

1. di prevedere l'introduzione di una disciplina semplificata per il riconoscimento del bonus sociale idrico di competenza dell'anno 2022;
2. di prevedere, in un'ottica di ulteriore semplificazione, che la disciplina semplificata di cui al precedente punto 1 si applichi altresì, con riferimento alla gestione delle pratiche di bonus 2021, a tutti i Gestori del servizio idrico integrato per i quali, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, l'Autorità, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali applicabile, non ha ancora dato indicazione al Gestore del SII ai fini della trasmissione dei previsti flussi informativi funzionali al riconoscimento del bonus sociale idrico di competenza dell'anno 2021 e dell'anno 2022;
3. di approvare, a tal fine, l'Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di prevedere che i Gestori idrici siano tenuti all'applicazione della disciplina ordinaria disposta con deliberazione 63/2021/R/com a partire dalle DSU di competenza dell'anno 2023;
5. di modificare l'Allegato A alla deliberazione 554/2022/R/com, come segue:
  - a. all'articolo 2, comma 2.2, le parole “, valorizzando solo quelle di cui alle lettere a), b), c), d), e), h)” sono eliminate;
  - b. il comma 5.2 è soppresso;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Imprese e del made in Italy, al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, all'Associazione Nazionale degli Enti di governo d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti (ANEA), alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, alla società Acquirente Unico S.p.A. e all'Associazione UNIEM – Unione Nazionale Imprese Elettriche Minori;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

6 dicembre 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*